



**Allegato A**

**DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE**

**SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE  
UFFICIO TERZO SETTORE**

***DGR 65/2022 - Delibera CIPESS 49/2021 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020-Assegnazione risorse per interventi connessi all'emergenza covid-19 e finanziamento recupero aree a verde nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto”.  
Contributo alle Aziende di Servizi alla Persona - ASP***

**AVVISO PUBBLICO**

INDICE .....	2
Riferimenti normativi .....	3
Articolo 1. Finalità .....	4
Articolo 2. Soggetti ammessi .....	4
Articolo 3. Periodo di ammissibilità della spesa e attività finanziabili .....	4
Articolo 4. Tipologie di spesa ammissibili .....	4
Articolo 5. Risorse finanziarie e riparto .....	5
Articolo 6. Termini e modalità di presentazione delle istanze di finanziamento .....	5
Articolo 7. Proroghe .....	6
Articolo 8. Modalità di erogazione .....	6
Articolo 9. Monitoraggio e rendicontazione attività/interventi .....	8
Articolo 10. Revoca dei contributi .....	8
Articolo 11. Privacy .....	9
Articolo 12. Foro competente .....	9

## Riferimenti normativi

- ❖ Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020: Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- ❖ La Commissione Europea, con Decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 “State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro”, ha approvato la compatibilità del Regime Quadro a sostegno delle imprese colpite dall'epidemia (cd regime “ombrello”) avente una dotazione pari a 9 miliardi di euro, notificato dall'Italia nell'ambito del Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia a fronte dell'epidemia di COVID-19, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
- ❖ L.R. 3 giugno 2020, n. 10, recante “*Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19*”. All'art. 9 (commi da 1 a 5) vengono stabilite misure straordinarie di sostegno alle attività poste in essere durante il periodo emergenziale, in attuazione di disposizioni nazionali e regionali per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da Covid-19, dalle Aziende di Servizi alla Persona – ASP - istituite con la legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona - ASP).
- ❖ DGR n.65 del 14.02.2022 recante “*Del. CIPESS 49/2021 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020-Assegnazione risorse per interventi connessi all'emergenza covid-19 e finanziamento recupero aree a verde nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto. Presa d'atto e definizione disposizioni attuative”*”.  
Tra le risorse destinate a finanziamento sono inclusi anche i “Contributi alle Aziende di Servizi alla Persona – ASP” per un importo pari ad € 7.000.000.
- ❖ DGR n.245 del 27.04.2023 recante “*Disposizioni attuative per la concessione di un contributo alle Aziende di Servizi alla Persona A.S.P. di cui alla D.G.R. n.65/2022 e Delibera CIPESS 49/2021 – Approvazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei finanziamenti”*”.

## Articolo 1. Finalità

1. Con riferimento alle disposizioni nazionali e regionali per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da COVID-19 ed agli interventi di cui alla Delibera CIPESS n. 49/21 ed alla DGR n. 65/2022 di conseguente presa d'atto di cui in premessa, il presente Avviso detta criteri e disciplina le modalità di erogazione in favore dei soggetti di cui al successivo articolo 2 di contributi a fondo perduto per le attività finanziabili e spese ammissibili di cui ai successivi articoli 3 e 4.
2. Sono da ritenere ammessi a finanziamento gli interventi posti in essere nel periodo di ammissibilità di cui al successivo art.3 del presente Avviso.

## Articolo 2. Soggetti ammessi

1. Possono presentare domanda esclusivamente le strutture residenziali socio sanitarie e le strutture sociali di cui al D.M. n. 308 del 21 maggio 2001 attive in ambito regionale (come specificatamente individuate nell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 22.4.2020)<sup>1</sup>, confluite nelle ASP e operanti sul territorio regionale istituite con la legge regionale 24 giugno 2011, n. 17.

## Articolo 3. Periodo di ammissibilità della spesa e attività finanziabili

1. Sono ammessi a finanziamento le tipologie di spesa e relativi costi di cui al successivo art.4 imputate dalle "Aziende di Servizi alla Persona – ASP" ai periodi e per le finalità di seguito elencati:
  - A) **dal 31.01.2020**, quale inizio dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri 31/01/2020, e fino **al 31.03.2022**, quale cessazione, a seguito di proroghe e da ultimo con il D.L. 24/03/2022, n. 24 del medesimo periodo emergenziale, con riferimento alle spese connesse alla prevenzione ed al controllo dell'infezione da COVID-19;
  - B) **dal 1.04.2022 al 30.09.2023**, fatte salve eventuali proroghe di cui all'art. 7, con riferimento alle spese inerenti al rafforzamento dei servizi rientranti nelle finalità istituzionali (socio-assistenziali, socio-educativi, ecc.) erogati nella successiva fase post emergenziale.

## Articolo 4. Tipologie di spesa ammissibili

1. Le tipologie di spesa ammissibili per i servizi di cui al precedente articolo 3 sono le seguenti:
  - a) **acquisto di dispositivi di protezione individuale;**
  - b) **spese di personale;**
  - c) **spese aggiuntive ai soggetti gestori dei servizi;**
  - d) **acquisto di attrezzatura informatica per permettere il contatto degli ospiti con i familiari;**
  - e) **attività ricreativa aggiuntiva per gli ospiti;**
  - f) **acquisto di attrezzature di sanificazione e altri strumenti tecnologici o informatici per la prevenzione ed il controllo dell'infezione;**
  - g) **interventi strutturali migliorativi al fine di consentire l'isolamento per l'attuazione delle disposizioni nazionali e regionali per il trattamento del Covid-19;**
  - h) **Spese generali (Costi diretti - Costi indiretti).**
2. Le spese di cui al precedente comma devono essere pertinenti e imputabili ai servizi istituzionali già erogati o da erogare, nonché effettivamente sostenute, ossia corrispondenti a pagamenti effettuati dal beneficiario del contributo, ad eccezione delle spese di personale (subordinato e/o para subordinato) per le quali sono ammessi, oltre alla quota di retribuzione ed alla relativa quota di oneri diretti<sup>2</sup>, anche

---

<sup>1</sup> Le strutture residenziali socio-sanitarie includono: strutture residenziali per persone non autosufficienti, quali anziani e disabili, e strutture residenziali extra-ospedaliere ad elevato impegno sanitario, per trattamenti residenziali intensivi di cura e mantenimento funzionale, Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA o similari), Residenze Sanitarie per Disabili, lungodegenze e riabilitazioni, case di riposo, strutture sociali in ambito territoriale... strutture a ciclo residenziale di cui al D.M. n. 308/2011 ovvero strutture a carattere comunitario; strutture a prevalente accoglienza alberghiera (case di riposo); strutture protette; strutture a ciclo diurno (Allegato 2 - OPR n. 45/2020).

<sup>2</sup> Sono incluse tutte le indennità accessorie, il rateo di tredicesima e quattordicesima se prevista in base ai C.N.N.L. di riferimento, nonché gli oneri contributi e previdenziali a carico datore di lavoro.

la quota di retribuzione differita<sup>3</sup> e relativi oneri non ancora sostenuti, purché direttamente imputabili alle attività finanziabili.

3. Le spese generali includono sia i costi diretti che indiretti e sono considerate ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivamente sostenuti relativi alle attività finanziabili, con imputazione integrale (costi diretti) e/o pro-rata (costi indiretti) secondo un criterio di proporzionalità e per una quota comunque non superiore al 30%<sup>4</sup>.
4. Le spese di cui alle precedenti lett. a), b), c), d), e), f), e h), e relative alle attività finanziabili di cui alle lettere A e B del precedente art. 3, devono essere sostenute entro il termine del 30 settembre 2023, salvo proroghe di cui al successivo art. 7. Le medesime spese devono essere rendicontate entro il termine di cui all'art. 8, comma 1.
5. Le spese di cui alla precedente lett. g) e relative alle attività finanziabili di cui alle lettere A e B del precedente art. 3, devono essere sostenute entro 24 mesi successivi alla data della determinazione dirigenziale di assegnazione del contributo, salvo proroghe di cui al successivo art.7. Le medesime spese devono essere rendicontate entro il termine di cui all'art. 8, comma 2.
6. Non sono ammesse le spese già rendicontate e rimborsate alle A.S.P. a valere sul precedente Avviso 2020 di cui alla determinazione n. DPG022/15 del 04.11.2020, i cui criteri e modalità di erogazione del finanziamento sono stati approvati con D.G.R. n. 572/2020 ed il cui SAD - Strumento di Attuazione Diretta è stato approvato con determinazioni n. DPG022/39 del 22.12.2020 e DPG022/42 del 23.12.2020.

#### **Articolo 5. Risorse finanziarie e riparto**

1. Lo stanziamento complessivo per la realizzazione delle attività di cui all'art.3 è stabilito in euro 7.000.000,00.
2. L'entità del contributo da assegnare ai soggetti di cui all'art. 2 e con riferimento alle attività di cui all'articolo 3, è determinato in proporzione al numero dei posti-letto certificato relativo alle strutture di cui al successivo ed alla documentazione riportate rispettivamente al successivo art. 6, co. 2, lett. e).
3. L'ammontare del contributo è rideterminato, in aumento o in riduzione, proporzionalmente al numero di domande ammissibili e in rapporto alle risorse disponibili.
4. L'aiuto è concesso nella forma di un contributo a fondo perduto una tantum.
5. Le spese sostenute e/o da sostenere non devono essere finanziate da altre risorse pubbliche o private, né dalle misure straordinarie di cui all'art. 9, commi da 1 a 6, della L.R. n. 10/2020.

#### **Articolo 6. Termini e modalità di presentazione delle istanze di finanziamento**

1. I Soggetti di cui all'art. 2 possono presentare domanda di partecipazione al presente Avviso inviando al Servizio per la Programmazione Sociale – **esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: [dpg022@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpg022@pec.regione.abruzzo.it), entro e non oltre il 5.06.2023** e con indicazione nel relativo oggetto

---

<sup>3</sup> Ad esempio il T.F.R. o altra forma retributiva analoga permessa dai C.N.N.L. di riferimento.

<sup>4</sup> I costi per "spese generali" fanno riferimento principalmente alle seguenti tipologie: funzionalità strutturale: ad es. utilizzo immobili di proprietà o locazione, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, ecc.; funzionalità operativa: ad es. posta telefono, cancelleria, fotocopie, materiali minuti, attività di segreteria ecc.; costi inerenti alla manutenzione straordinaria delle strumentazioni e delle attrezzature utilizzate nel progetto agevolato.

Le spese generali sono riferibili a due principali fattispecie:

a) **costi diretti;**

sono considerate ammissibili a condizione che siano rendicontate come costi effettivi, direttamente ed esclusivamente connessi all'esecuzione dell'operazione.

b) **costi indiretti.**

sono costi che non sono o non possono essere collegati direttamente a un'attività specifica dell'ente in questione. Tali costi comprendono di norma le spese amministrative per cui è difficile determinare esattamente l'importo attribuibile a un'attività specifica (si tratta di solito di spese amministrative/per il personale quali: costi gestionali, spese di assunzione, costi per la contabilità o il personale di pulizia, ecc.; bollette telefoniche, dell'acqua o dell'elettricità). Essi vengano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, per una quota non superiore al 30% di quelli effettivamente sostenuti.

della dicitura “Avviso Pubblico D.G.R. n.245 del 27.04.2023 - DGR 65/2022 Delibera CIPESS 49/2021” – un Dossier di candidatura contenente la seguente documentazione:

- a) istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell’Azienda di concessione del contributo in attuazione della DGR n.245 del 27.04.2023 recante “*Disposizioni attuative per la concessione di un contributo alle Aziende di Servizi alla Persona A.S.P. di cui alla D.G.R. n.65/2022 e Delibera CIPESS 49/2021 – Approvazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei finanziamenti*”;
- b) relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente per ciascuna struttura la descrizione delle attività finanziabili con riferimento al relativo periodo di ammissibilità ed alle tipologie di spesa ammissibili (cfr. artt. 3 e 4);
- c) dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti, per le suddette attività, la insussistenza di ulteriori finanziamenti pubblici o privati, comprese le misure straordinarie di cui alla Legge Regionale 3 giugno 2020, n. 10, art. 9 (commi da 1 a 5) di cui predisposto con la determinazione dirigenziale DPG022/15 del 4.11.2020, sulla base dei criteri e delle modalità di cui allo schema approvato con D.G.R. n. 572/2020;
- d) per ciascuna struttura cui si riferiscono le attività finanziabili, copia conforme dell’autorizzazione provvisoria, rilasciata dal Comune ai sensi del D.M. 21 maggio 2001, n. 308, in conformità con le “Direttive generali provvisorie” emanate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1230 del 12/12/2001 (B.U.R.A. n. 2 ord. del 15/02/2002), con esplicita indicazione dell’attività svolta dalla struttura stessa;
- e) **per le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, a ciclo residenziale, che erogano prestazioni a favore di anziani e/o minori/giovani non autosufficienti, autosufficienti o lievemente non autosufficienti**, dichiarazione del legale rappresentante sul numero dei posti-letto risultanti dalla “Scheda Informativa – Mod. all. A” (punto 2.4.1 – SEZIONE II – AMMINISTRATIVA) allegata al provvedimento comunale di autorizzazione provvisoria al funzionamento, rilasciata in data anteriore a quella di pubblicazione del presente provvedimento;

**inoltre, per gli interventi strutturali di cui all’art. 3, lett. g):**

- f) deliberazione dell’Organo di gestione dell’Azienda recante:
  - i. approvazione del progetto da realizzare, conforme alle finalità di cui all’art. 3;
  - ii. approvazione della “Relazione tecnica illustrativa”, del progetto, nonché dei relativi “Quadro economico” e “Piano Finanziario” (i tre documenti vanno obbligatoriamente allegati alla deliberazione medesima).

Detti interventi devono essere realizzati in conformità al progetto esecutivo approvato.

Sono ammesse varianti tecniche che non modifichino sostanzialmente l’opera prevista nel progetto esecutivo. Eventuali procedure di adozione di varianti non interrompono i tempi stabiliti per la esecuzione degli interventi.

Gli stessi interventi devono concludersi entro e non oltre 24 mesi decorrenti dalla data della determinazione dirigenziale di assegnazione del contributo, salvo proroghe di cui all’art. 7.

2. È ammessa la presentazione di una sola domanda. In caso di presentazione da parte dei soggetti di cui all’art. 2 di più domande è presa in considerazione la domanda presentata per ultima.

## **Articolo 7. Proroghe**

Eventuali richieste di proroga da parte dei beneficiari rispetto ai termini di ammissibilità della spesa di cui al precedente art. 3 e degli altri termini previsti dal presente Avviso, devono essere dettagliatamente motivate e preventivamente comunicate al Responsabile di Azione per la Gestione (RdAg) ai fini della conseguente valutazione.

## **Articolo 8. Modalità di erogazione**

1. Sulla base delle istanze pervenute, il competente Servizio provvede, con determinazione dirigenziale ai sensi della L.R. 14.9.1999, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, di approvazione del SAD relativo all’intervento di che trattasi, alla assegnazione dei fondi stanziati nel bilancio regionale in

esecuzione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n.245 del 27.04.2023 di approvazione del presente Avviso, e secondo i criteri e per le finalità di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 5.

2. **Entro 60 giorni**, fatte salve eventuali proroghe disposte dal Responsabile di Azione per la Gestione (RdAg), dall'approvazione della determinazione dirigenziale di assegnazione dei contributi di cui al comma precedente, gli Enti beneficiari, devono trasmettere **all'indirizzo:** [dpg022@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpg022@pec.regione.abruzzo.it), la seguente documentazione:

**I. Per le spese già sostenute dalla dichiarazione dello stato di emergenza alla data di presentazione della domanda (Tipologie di spesa di cui alle lettere A e B di cui al precedente art. 3):**

- a) richiesta da parte del legale rappresentante dell'Azienda di erogazione del contributo per le spese sostenute e oggetto del finanziamento;
- b) rendiconto delle spese sostenute approvate dall'organo di amministrazione accompagnato dall'elenco dei giustificativi delle spese unitamente alle fatture quietanzate e agli altri documenti contabili aventi forza probante equivalente;
- c) dichiarazione del legale rappresentante concernente le modalità di versamento del contributo, con indicazione della propria tesoreria e del relativo codice IBAN.

L'erogazione del relativo contributo potrà avvenire solo all'esito positivo del controllo di primo livello del rendiconto delle spese sostenute.

**II. Per le spese da sostenere dalla dichiarazione dello stato di emergenza alla data del termine di conclusione delle attività (30.09.2023, salvo proroghe di cui all'art. 7) (Tipologie di spesa di cui alle lettere A e B di cui al precedente art. 3):**

In relazione alle **attività da sostenere di cui all'art. 3, lett. a), b), c), d, e), f) e h)** e secondo limiti stabiliti dal Manuale dell'AdG:

- a) richiesta (facoltativa) di anticipazione a titolo di acconto nella misura massima del 30%;
- b) richiesta di ulteriore acconto (al raggiungimento del 75% del primo acconto) nella misura massima del 30%;
- c) richiesta del 40% a saldo dell'ammontare del contributo richiesto e assegnato per le specifiche attività.

In sede di richiesta di acconti ed a garanzia della relativa anticipazione il beneficiario è tenuto, altresì, a presentare la seguente documentazione:

- d. idonea fidejussione di importo pari al valore dell'anticipo e di durata temporale pari a quella del termine di conclusione del progetto, incrementata di 6 mesi, ed il cui svincolo potrà avvenire solo dopo la presentazione della rendicontazione e la liquidazione del relativo saldo.  
Detta fidejussione deve, altresì, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione;
- e. dichiarazione del legale rappresentante concernente le modalità di versamento del contributo, con indicazione della propria tesoreria e del relativo codice IBAN;
- f. dichiarazione di impegno a restituire alla Regione parte o tutta la somma ricevuta, in caso di parziale o totale mancata realizzazione degli interventi progettati.

**III. Per gli interventi da realizzare di cui all'art. 3 lett. g), oltre alla documentazione di cui sopra il beneficiario è tenuto a altresì presentare la seguente documentazione:**

- a) approvazione del progetto definitivo e progetto esecutivo;
- b) deliberazione dell'organo di amministrazione concernente l'aggiudicazione degli interventi da eseguire.

3. I beneficiari sono tenuti a conservare i giustificativi delle spese per le successive e ulteriori fasi di controlli, pena la revoca del finanziamento, sino al 31 dicembre del terzo anno successivo all'erogazione del saldo.

4. L'erogazione dei contributi a valere sul presente Avviso è condizionata alla definizione del saldo di rendicontazione finale e conseguente riconoscimento delle spese ammissibili a valere sul precedente Avviso di cui alla determinazione n. DPG022/15 del 04.11.2020, i cui criteri e modalità di erogazione del finanziamento sono stati approvati con D.G.R. n. 572/2020 ed il cui SAD - Strumento di Attuazione Diretta è stato approvato con determinazioni n. DPG022/39 del 22.12.2020 e DPG022/42 del 23.12.2020.

#### **Articolo 9. Monitoraggio e rendicontazione attività/interventi**

1. **Entro 60 giorni dal 30.09.2023, salvo proroghe di cui all'art. 7**, ai fini della liquidazione del saldo per le attività di cui all'**art. 3, lett. a), b), c), d), e), f) e h)**, i beneficiari dovranno trasmettere la seguente documentazione:
  - a) richiesta di erogazione del saldo a firma del legale rappresentante;
  - b) relazione finale sulla realizzazione complessiva delle attività finanziate e sui risultati conseguiti in attuazione della DGR n.245 del 27.04.2023 di approvazione del presente Avviso;
  - c) rendiconto finale, approvato dall'organo di amministrazione del beneficiario, accompagnato dall'elenco dei giustificativi delle spese sostenute unitamente alle fatture quietanzate e agli altri documenti contabili aventi forza probante equivalente.
2. **Entro 60 giorni dalla conclusione delle attività di cui all'art. 3, lett. g) prevista dall'art. 6** (24 mesi successivi alla data della determinazione dirigenziale di assegnazione del contributo, salvo proroghe di cui all'art. 7), i beneficiari dovranno trasmettere la seguente documentazione:
  - a) richiesta di erogazione del saldo a firma del legale rappresentante;
  - b) relazione finale sulla realizzazione complessiva delle attività finanziate e sui risultati conseguiti in attuazione della DGR n.245 del 27.04.2023 di approvazione del presente Avviso;
  - c) rendiconto finale, approvato dall'organo di amministrazione del beneficiario, accompagnato dall'elenco dei giustificativi delle spese sostenute unitamente alle fatture quietanzate e agli altri documenti contabili aventi forza probante equivalente;
  - d) deliberazione dell'organo di amministrazione concernente l'approvazione dello "stato finale delle opere realizzate", del "certificato di regolare esecuzione" (redatti dal direttore dei lavori) e del collaudo tecnico-amministrativo;
  - e) provvedimento di autorizzazione al funzionamento, rilasciato dal Comune in cui insiste la struttura oggetto di contributo.
3. La mancata presentazione della documentazione prevista comporta la decadenza dal finanziamento, nonché il recupero degli acconti eventualmente già erogati, fatte salve eventuali altre azioni di tutela degli interessi della Pubblica Amministrazione nelle sedi opportune.
4. Qualora l'importo complessivo desunto dalla documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 risulti inferiore alla spesa massima riconosciuta ammissibile a finanziamento, si procederà, in sede di erogazione del saldo, alla rideterminazione della quota del contributo regionale assegnato.

#### **Articolo 10. Revoca dei contributi**

1. I contributi assegnati sono revocati qualora:
  - a) per le spese già sostenute dalla dichiarazione dello stato di emergenza alla data di presentazione della domanda (Tipologie di spesa di cui alle lettere A e B di cui al precedente art. 3), gli Enti beneficiari ammessi a finanziamento non facciano pervenire al "Servizio Programmazione Sociale DPG022" entro 60 giorni, fatte salve eventuali proroghe di cui all'art. 7 del presente Avviso, dall'approvazione della determinazione dirigenziale di assegnazione dei contributi all'indirizzo: [dpg022@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpg022@pec.regione.abruzzo.it), la documentazione di cui all'art. 8;
  - b) le attività da sostenere di cui all'art. 3, lett. a), b), c), d), e), f), g) e h) non siano conclusi nei rispettivi termini di cui al precedente art. 8, fatte salve eventuali proroghe disposte ai sensi dell'art.7;
  - c) il rendiconto delle spese sostenute non sia trasmesso nei termini previsto dal precedente art. 9;
  - d) gli Enti beneficiari ammessi a finanziamento non diano dimostrazione nelle forme, modalità e



tempistiche di cui al precedente art. 9 delle attività/interventi finanziati a valere sulle anticipazioni ricevute.

2. Il provvedimento di revoca comporta il recupero da parte della Regione delle quote erogate in acconto, fatte salve eventuali altre azioni a tutela degli interessi della Pubblica Amministrazione nelle sedi opportune.

#### **Articolo 11. Privacy**

Il trattamento dei dati forniti a seguito della partecipazione alla presente procedura avviene nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003, nr. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (regolamento generale sulla protezione dei dati); esclusivamente per le finalità della procedura stessa e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

#### **Articolo 12. Foro competente**

Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di L’Aquila.